
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità

Si deve ribadire l'orientamento (prevalente) della giurisprudenza di legittimità secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.6.2015, n. 12052

...omissis...

La Banca ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla procuratrice speciale e dai difensori; quanto alla notificazione a mezzo posta al Fallimento presso il domiciliatario, risulta solo la spedizione della rinuncia a mezzo raccomandata, ma non consta la ricezione, nè risulta in altro modo il visto da parte del difensore del Fallimento.

Nello spiegare intervento, la xxxxxx., quale assuntrice del concordato fallimentare omologato dal Tribunale di Milano il 24/6/2010, cessionaria delle azioni di pertinenza della massa, ha fatto presente l'intervenuta definizione del contenzioso oggetto di causa, e quindi l'interesse ad intervenire al fine di "provvedere alla sopracitata rinuncia" (rectius, al fine dell'accettazione della rinuncia).

Ciò posto, si deve ribadire l'orientamento di gran lunga prevalente, affermato tra le altre nelle pronunce 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014 e 3336/2015, secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito. A fronte di detto orientamento, deve ritenersi isolata la pronuncia 18967/2013, che ha invece ammesso l'intervento dell'assuntore del concordato fallimentare; quanto alla pronuncia 7441/2011, richiamata dalla xxxx., la stessa attiene alla diversa fattispecie del successore a titolo universale, ed è evidentemente non invocabile nella specie dell'intervento del successore a titolo particolare.

Da quanto sopra esposto, consegue l'inammissibilità dell'intervento della xxxxxx

La rinuncia della ricorrente, pur non idonea a determinare l'estinzione del giudizio in mancanza del completamento della fattispecie di cui agli artt. 390 e 392 c.p.c., comporta la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla pronuncia, e quindi l'inammissibilità del ricorso.

Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia 3876/2010, a norma dell'art. 390 c.p.c., u.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità.

Considerata la situazione di specie, ed il tipo di pronuncia adottato, si reputa di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; dichiara inammissibile l'intervento di xxxxx compensa le spese tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2015.